

STATUTO UNICREDIT CIRCOLO TREVISO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

1) L'Associazione UniCredit Circolo Treviso, operante nella Regione Veneto, codice fiscale 8002966026, diventerà Ente del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e D. Lgs 117 del 2017, e prenderà la denominazione di UniCredit Circolo Treviso E.T.S. al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) L'Associazione (di seguito anche Circolo) ha sede in Treviso in via Nazario Sauro 17/b.

5) L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Treviso non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

5) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche.

6) Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2

1) Il Circolo è un organismo autonomo ed apartitico senza finalità di lucro, e si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica art. 12 comma 4.

2) Ai sensi dell'art 4, c. 1, del Codice del Terzo Settore (di seguito anche CTS), approvato con D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche.

In particolare, le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate nell'art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017 alle lettere che seguono:

- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

3) Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.

4) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del CTS ed individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

SOCI

Art. 3

1) Possono diventare Soci del Circolo:

a) I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulle piazze della Regione Veneto, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi); sono Aziende del Gruppo UniCredit, oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., c. 1, n. 1 e 3.

b) Sono altresì Soci Effettivi i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.

c) Qualunque altra persona che ne faccia richiesta condividendo i valori del Circolo stesso (Soci Aggregati).

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.

2) L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche e personali in ottemperanza della circolare del MLPS n. 1309 del 06/02/2019.

3) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio Direttivo che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'Interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa o respinta da parte del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal comma precedente

4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto ed il pagamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo.

5) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

6) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo o all'Organo a cui si riferiscono, ai sensi dell'art 15, comma 3, del CTS.

Art. 4

1) I Soci, tutti i soci hanno eguali diritti e doveri, si articolano in:

a) Effettivi:

I) Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3, fatta salva la facoltà di iscrizione volontaria anche ad altro circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede.

II) Ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito.

Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1a) e 1aII) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

b) Aggregati:

I) il Coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti.

II) i familiari, anche minorenni, dei Soci Effettivi che saranno definiti Aggregati Interni.

III) qualunque altro soggetto purché di maggiore età che sarà definito Aggregato esterno.

2) Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti, anche minorenni.

3) Ai soci Effettivi o Aggregati il Consiglio Direttivo, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica/benemeranza di Socio Onorario.

Art. 5

1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:

a) Una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo.

b) Una quota associativa annuale a carico dei Soci, la cui entità sarà definita dal Consiglio Direttivo, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci.

c) Dalle eventuali quote di iscrizione alle Sezioni ed alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo.

d) Da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale.

e) Da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.

2) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.

4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.

5) Il Patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E' vietata ogni iniziativa che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIETARI

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

1) Assemblea dei Soci

2) Consiglio Direttivo

3) Presidente ed eventuale Vice Presidente

4) Segretario

5) Economo

6) Organo di Controllo (solo nei casi previsti dalla Legge)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

1) L'assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota sociale.

2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

3) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio Direttivo con Regolamento.

4) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.

5) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

6) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 8

1) La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o, in sua assenza, dall'eventuale Vice Presidente.
2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 10

In occasione delle elezioni, i Soci di cui all'art. 7, sulla base delle liste dei Candidati, eleggono i propri Rappresentanti nella misura e nelle modalità di cui al successivo articolo 25.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Nomina e revoca, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo.
- 2) Approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- 4) Delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci.
- 5) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- 6) Delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.

Art. 11

1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega scritta.
2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria:

- 1) Delibera in merito alle modifiche dello Statuto.
- 2) Delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo.
- 3) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
- 4) Delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 13

1) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci, anche per delega scritta.
1) Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.
2) Ad avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Assemblea Straordinaria, compresa quella convocata per le modifiche statutarie, è validamente costituita in prima convocazione e seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
3) Per lo scioglimento la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
4) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 1/10 dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di sette ad un massimo dieci componenti.
Il numero verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2) Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15

- 1) Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 2) In particolare:
 - a) Elegge a maggioranza semplice il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali previste dal presente Statuto.
 - b) Stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo.
 - c) Predisporre ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo.
 - d) Esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 10 punto 2.
 - e) Approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura.
 - f) Ratifica la nomina dei Responsabili delle Sezioni e fissa la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse.
 - g) Decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo.
 - h) Valuta le domande di iscrizione dei Soci.
 - i) Assume provvedimenti che impegnano finanziariamente e moralmente il Circolo.
 - l) Delibera in merito alle autorizzazioni per l'utilizzo dei conti bancari.
 - m) Delibera l'ammontare delle quote associative.
 - n) Delibera in merito all'apertura e chiusura di sedi secondarie.

Art. 16

- 1) Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a) Tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo.
 - b) Prende parte ad imprese e/o Associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo.
 - c) Dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto.
 - d) Dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo. (ad es. le sale ricreative);
 - e) Non paga la quota associativa entro i termini stabiliti.
- 2) Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
 - a) Ammonizione scritta.
 - b) Sospensione temporanea.
 - c) Espulsione.
- 3) La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.
- 4) Il provvedimento di espulsione del Socio deve essere motivato e comunicato al medesimo.

Art. 17

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, almeno 3 volte in un anno e o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
- 2) La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente.
- 3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per lettera oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- 5) Per la validità delle delibere occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
- 6) Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

7) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o eventuale Vice-Presidente, e in loro assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi in modalità telematica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- 1) Assume la rappresentanza legale del Circolo.
- 2) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio.
- 3) Coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso.
- 4) Firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo quando deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5) Firma, congiuntamente con l'Economo e/o il Segretario, gli impegni finanziari.
- 6) Può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo che rivestano carattere di urgenza, previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio Direttivo; ed oggetto di ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima convocazione utile.
- 7) Può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalle stesse.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

VICE-PRESIDENTE EVENTUALE

Art. 19

Il Vice-Presidente eventuale sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

SEGRETARIO

Art. 20

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- 1) Firma, congiuntamente con il Presidente e con l'Economo, gli impegni finanziari.
- 2) Collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro.
- 3) Compila, congiuntamente con il Presidente e con l'Economo, i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 4) Stila ed aggiorna i seguenti libri sociali: Libro Soci – Libro Verbali delle Assemblee dei Soci - Libro Verbali del Consiglio Direttivo – Libro Verbali dell'eventuale Organo di Controllo – Registro dei Volontari Occasionali.
- 5) Firma la corrispondenza ordinaria.
- 6) In mancanza del Vice-Presidente sostituisce il Presidente "senza rappresentanza legale".
- 7) Sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

ECONOMO

Art. 21

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- 1) Collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni.
- 2) Compila, congiuntamente con il Presidente e con il Segretario, i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 3) Ha cura dei documenti contabili.
- 4) Coordina le attività commerciali.
- 5) Provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.
- 6) Firma congiuntamente con il Presidente e/o il Segretario gli impegni finanziari.

Art. 22

- 1) Il Presidente, il Segretario e l'Economo, che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.
- 2) L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 3) L'Esecutivo provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo del Circolo.

ORGANO DI CONTROLLO (eventuale da attivarsi solo nei casi previsti dalla Legge)

Art. 23

- 1) L'Organo di Controllo è costituito da 3 componenti eletti dai Soci (più 2 supplenti); ricorrendo le condizioni di cui all'art. 30 D.L. 117/2017, almeno 1 componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 2) Il Presidente dell'Organo di Controllo, in caso di sua presenza, è il componente iscritto nel registro dei revisori legali dei conti; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano tra gli altri facenti parte dell'Organo di Controllo fino alla nomina del nuovo.
- 3) L'Organo di Controllo esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 4) L'Organo di Controllo verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
- 5) L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.
- 6) L'Organo di Controllo può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.
- 7) L'Organo di Controllo può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO CIRCOLO

Art. 24

- 1) Lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo i quorum previsti dal presente statuto e convocata in base a quanto previsto dall'art 13.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.
- 3) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.
- 4) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.

5) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VI

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ED EVENTUALE ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

1) Tutti i Soci, di cui all'art. 4, possono essere eletti per il Consiglio Direttivo del Circolo e per l'eventuale Organo di Controllo.

2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi entro il 15 giugno con le seguenti modalità:

a) Il Consiglio Direttivo, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

b) Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e nomina nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato al Consiglio Direttivo decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio Direttivo del Circolo.

c) Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.

d) Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 10 Soci. Ciascun Socio può partecipare alla presentazione di un massimo di 3 candidature. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio Direttivo e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali. I nominativi di tali candidati saranno stampigliati sulla scheda di voto, con accanto una casella da barrare.

e) E' proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.

f) Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza e comunque secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c). Non è ammesso il voto per delega.

g) Per l'elezione dei Consiglieri ciascun Socio indica le proprie preferenze fino ad un numero massimo di candidati quanti sono i componenti il Consiglio Direttivo apponendo una crocetta sulle rispettive caselle; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione eventuale dei Revisori (Organo di Controllo) si segue la medesima modalità, salvo intervenga il caso previsto dall'art.23 punto 1.

h) Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.

i) Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio Direttivo o dell'eventuale Organo di Controllo uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.

l) Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera m). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.

m) Il Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo uscenti rimangono in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.

n) Il Socio può far parte del Consiglio Direttivo e/o dell'eventuale Organo di Controllo purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli Unicredit, salva rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

1) Per i componenti del Consiglio Direttivo si decade dalla carica per:

a) Risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo.

b) Dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria Fondo di Solidarietà del Settore Credito.

c) Mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo all'unanimità.

d) Atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:

1 - siano in contrasto con la Costituzione Italiana.

2 - siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale.

3 - siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo.

e) Decesso.

2) Per i componenti del Consiglio Direttivo rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed e) che precedono.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni come indicato nel titolo VIII art. 28.

ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE

Art. 27

1) Si decade dalla carica di componente eletto dell'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 26 per il Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, DIRETTIVI E CONSULTIVI DECADUTI DALLA CARICA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28

1) Il componente del Consiglio Direttivo, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 25 e 26.

2) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di 5 consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 (sessanta) giorni.

3) Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente e/o Vice-Presidente, e/o Segretario ed Economo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere con la procedura prevista dagli art. 15 e 26.

ORGANO DI CONTROLLO EVENTUALE

Art. 29

1) Fermo il rispetto dell'eventuale condizione dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti, prevista dall'art. 23 punto 1, il componente dell'Organo di Controllo comunque decaduto, sarà sostituito dal Revisore supplente primo in lista; al primo Revisore supplente subentrerà il Revisore supplente secondo in lista; al secondo Revisore supplente subentrerà il primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 25 lettere l) e m).

2) Nell'impossibilità di sostituzione dei Revisori per mancanza di nominativi non eletti, si procederà alla loro nomina mediante Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni.

TITOLO IX

LIBRI SOCIALI

Art. 30

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1) Il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio.

3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

4) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

BILANCIO

Art. 31

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

2) Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo eventuale, già in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il proprio mandato fino alla naturale scadenza degli stessi.

3) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice del Terzo settore, approvato con D. LGS 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

4) Per quanto non previsto del presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

- 5) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- 6) A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 7) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.